

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 5764/2025 R.G. proposto da  
IMMOBILIARE CADORNA S.r.l. in liquidazione, elettivamente  
domiciliata all'indicato indirizzo PEC dell'avv. \_\_\_\_\_,  
che la rappresenta e difende

- ricorrenti -

contro

BRISCA SECURITISATION S.r.l., in persona della procuratrice  
Prelios Credit Servicing S.p.A., elettivamente domiciliata  
all'indicato indirizzo PEC dell'avv. \_\_\_\_\_, che la  
rappresenta e difende

- controricorrente -

e contro

Liquidazione giudiziale della IMMOBILIARE CADORNA S.r.l. in  
liquidazione

- intimata -

avverso la sentenza n. 234/2025 della Corte d'Appello di Firenze, depositata il 7.2.2025;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31.3.2026 dal Consigliere Andrea Zuliani.

### **FATTI DI CAUSA**

Su istanza della creditrice Brisca Securitisation S.r.l., il Tribunale di Pistoia dichiarò aperta la liquidazione giudiziale di Immobiliare Cadorna S.r.l. in liquidazione, non comparsa nel procedimento attivato ai sensi dell'art. 40 c.c.i.i. (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: d.lgs. n. 14 del 2019).

La società propose reclamo, che fu però rigettato dalla Corte d'Appello di Firenze.

Contro la sentenza della corte territoriale Immobiliare Cadorna S.r.l. ha presentato ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Brisca Securitisation S.r.l. si è difesa con controricorso, mentre la procedura concorsuale è rimasta intimata.

Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Il primo motivo di ricorso denuncia, «ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.: violazione e falsa applicazione e nullità della sentenza stante l'inesistenza e/o nullità della notifica del ricorso per apertura di liquidazione giudiziale e decreto del Tribunale in relazione agli artt. 16, comma 6-*bis*, del D.L. 185/2008 e dell'art. 8 L. 241/90 e, comunque, del diritto di difesa costituzionalmente tutelato ex art. 3 e 24 Costituzione».

Oggetto di censura è la ritenuta validità della notificazione del ricorso di Brisca Securitisation S.r.l. diretto ad ottenere la apertura della liquidazione giudiziale. La notificazione venne effettuata dalla cancelleria mediante consegna all'indirizzo di posta elettronica certificata della attuale ricorrente risultante dal registro delle imprese (art. 40, comma 6, c.c.i.i.).

Secondo la ricorrente la notificazione sarebbe inesistente o nulla, trattandosi di indirizzo di posta elettronica assegnato all'impresa d'ufficio dal conservatore del registro delle imprese, il quale non avrebbe rispettato la procedura a tal fine prevista dall'art. 16, commi 6-*bis* e 6-*ter*, d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

#### 1.1. Il motivo è infondato.

Innanzitutto, non viene prospettata la diretta violazione dell'art. 40, comma 6, c.c.i.i., posto che la notificazione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e del relativo decreto di convocazione venne effettuata mediante consegna «all'indirizzo ... di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese», esattamente come prescritto in quella disposizione.

Del pari è certo che, in tal modo, l'attuale ricorrente fu messa nella condizione di poter conoscere, usando l'ordinaria diligenza, l'atto notificato. Infatti, il domicilio digitale assegnato d'ufficio ai sensi dell'art. 16, comma 6-*bis*, del d.l. n. 185 del 2008 è «attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore» e, quindi, dal medesimo facilmente conoscibile e consultabile.

A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. n. 185 del 2008, tutte le «imprese costituite in forma societaria» hanno l'obbligo di rendersi reperibili mediante l'indicazione e la

tenuta in efficienza di un domicilio digitale, qual è l'indirizzo di posta elettronica certificata (art. 1, comma 1, lett. *n-ter*, d.lgs. n. 82 del 2005: «Codice dell'amministrazione digitale»). E l'attuale ricorrente non nega di avere violato tale obbligo, in quanto l'indirizzo di posta elettronica certificata da essa indicato al registro delle imprese era risultato inattivo; sostiene soltanto che il procedimento seguito dall'ufficio del registro delle imprese di Pistoia-Prato per l'attribuzione della nuova PEC non sarebbe conforme al combinato disposto dei commi 6-*bis* e 6-*ter* dell'art. 16 d.l. n. 185 del 2008, per avere l'ufficio provveduto in un unico contesto, invece che in due momenti successivi, a cancellare la PEC inattiva e ad assegnare quella nuova. Ma, a prescindere da qualsiasi considerazione sulla fondatezza di siffatta interpretazione delle norme che regolano il procedimento amministrativo volto a garantire l'effettività dell'obbligo dell'imprenditore di dotarsi di un domicilio digitale, ai fini che qui interessano è sufficiente constatare che la notificazione è avvenuta «all'indirizzo ... di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese», che tale indirizzo era facilmente (e doverosamente) consultabile dall'imprenditore presso il suo cassetto digitale e che l'assegnazione d'ufficio si era resa necessaria per la violazione dell'obbligo di tenere attiva la PEC precedentemente indicata.

Rispetto a tali dati pacifici, nessuna rilevanza potrebbe essere attribuita ad eventuali vizi procedurali nell'assegnazione del domicilio digitale, dovendosi ricordare che la speciale disciplina delle forme per la convocazione dell'imprenditore nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale ha lo scopo di coniugare il diritto di difesa del destinatario dell'istanza *«con le esigenze di celerità e speditezza proprie del*

*procedimento concorsuale, caratterizzato da speciali e complessi interessi, anche di natura pubblica, idonei a rendere ragionevole ed adeguato un diverso meccanismo di garanzia di quel diritto, che tenga conto della violazione, da parte dell'imprenditore collettivo, degli obblighi, previsti per legge, di munirsi di un indirizzo di PEC e di tenerlo attivo durante la vita dell'impresa» (Cass. n. 7083/2022, riferita all'analoga disposizione dell'art. 15, comma 3, legge fall., che cita a sua volta Cass. n. 26333/2016; la legittimità della normativa venne inoltre sancita da Corte cost. n. 146/2016).*

2. Il secondo motivo prospetta «nullità della sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione della disciplina relativa alla prova in relazione alla cartolarizzazione dei crediti in combinato disposto con gli art. 2697 c.c. e art. 58, comma 4, d.lgs. 385/1993 (TUB) nonché degli artt. 4 e 7 L. n. 130/1999».

La ricorrente si duole che la corte d'appello abbia ritenuto provata «in via presuntiva» la titolarità del credito in capo a Brisca Securitisation S.r.l., invece che mediante la produzione in giudizio del contratto di cessione del credito.

2.1. Il motivo è inammissibile, perché propone una critica alla valutazione della prova da parte del giudice del merito in una materia in cui la legge non pone limiti al suo generale potere di apprezzare prudentemente le risultanze istruttorie (art. 116 c.p.c.). L'utilizzo di tale potere non è quindi sindacabile in sede di legittimità.

Ribadito che l'accertamento sull'esistenza del credito di chi propone l'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale è incidentale e sommario (da ultimo, Cass. n. 4406/2025), si

deve rilevare che – contrariamente a quel che si lascia intendere nel ricorso – la Corte d’Appello di Firenze, lungi dal basarsi esclusivamente sulla pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale e nel registro dell’imprese, ha valutato fatti specifici e sicuramente rilevanti, quali il decreto ingiuntivo a suo tempo ottenuto dalla banca cedente il credito, la dichiarazione rilasciata da tale banca a conferma dell’avvenuta cessione anche di quel particolare credito a Brisca Securitisation S.r.l. e la produzione in giudizio del contratto di finanziamento da cui il credito origina.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: «nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione degli art. 116 c.p.c. e del combinato disposto degli artt. 2721 e 2729 c.c. nonché in relazione all’art 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

Anche questo motivo è volto a contestare la correttezza della decisione assunta dal giudice del merito in punto legittimazione attiva di Brisca Securitisation S.r.l. ed è concentrato, in particolare, sull’esame del valore probatorio della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione di crediti in blocco. Secondo la ricorrente, tale avviso non solo non sarebbe idoneo a dimostrare che la cessione riguardasse anche il credito della banca nei suoi confronti, ma dimostrerebbe piuttosto il contrario, per la mancanza di alcun riferimento esplicito alla sua posizione.

3.1. Il motivo è palesemente inammissibile, sia perché – come il precedente – è volto a contestare l’accertamento del

fatto, sia perché – come si è già rilevato sopra – la corte territoriale non ha affatto dato valore decisivo alla pubblicazione della cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale, ma ha tenuto conto di altri e ben significativi fatti che dimostravano l'avvenuta cessione del credito.

È poi evidente che nessun significato, in un senso o nell'altro, può assumere la circostanza che il credito verso la ricorrente non fosse specificamente menzionato nell'avviso pubblicato; e ciò semplicemente perché quell'avviso faceva riferimento alle categorie di crediti rientranti nel perimetro della cessione e non menzionava nessun debitore e nessun rapporto individualmente.

4. Rigettato il ricorso, le spese legali relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, fermo restando che non si dà luogo a decisione sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata.

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 10.000, per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31.3.2026.

Il Presidente  
Massimo FERRO